



# **Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza**

**(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)  
(Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori)**

## **Modifica del [data]**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del<sup>1</sup>

*decreta:*

I

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982<sup>2</sup> è modificata come segue:

### *Art. 32 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il servizio cantonale autorizza i formatori ai sensi dell'articolo 45 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> (LPr), a continuare la formazione degli apprendisti in azienda durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile se la formazione degli apprendisti non può essere garantita in altro modo.

### *Art. 37 lett. d*

Il datore di lavoro è tenuto:

- d. a pagare ai formatori ai sensi dell'articolo 32 capoverso 6, la differenza tra l'indennità per lavoro ridotto e il salario convenuto contrattualmente, per le ore considerate come perdita di lavoro computabile e durante le quali garantiscono la formazione degli apprendisti.

### *Art. 60 cpv. 5 primo periodo*

<sup>1</sup> FF 202y

<sup>2</sup> RS 837.0

<sup>3</sup> RS 412.10

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr<sup>4</sup>. ...

## II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può metterla in vigore con effetto retroattivo.